

CENTRI DI TRASFORMAZIONE - D.M. 14-01-2008 Punto 11.3.1.7

ACCIAI PER CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

GENERALITA'

Viene definito **Centro di Trasformazione un impianto**, esterno allo Stabilimento di Produzione e al Cantiere, **che riceve dal Produttore di Acciaio elementi base** (barre o rotoli, reti, fili, trecce e trefoli, ecc.) e **confeziona elementi strutturali da impiegare direttamente in Cantiere**, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.

Il Centro di Trasformazione riceve e lavora solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista per il prodotti qualificati (§ 11.3.1.5 del D.M. 14-01-2008):

- attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale;
- riferimento di tale attestato riportato sul documento di trasporto.

Particolari accorgimenti devono essere attivati nel caso in cui nel Centro di Trasformazione vengano **utilizzati elementi base provenienti da differenti produzioni**, ancorché qualificate, **al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti medesimi**.

Deve essere **attivato un sistema di controllo della lavorazione che assicuri che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni** tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari qualificati.

Nell'ambito del processo produttivo, particolare attenzione deve essere dedicata dal Direttore Tecnico ai processi di piegatura e di saldatura, verificando **che le piegature e le saldature, anche nel caso di non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche** originarie del prodotto.

La carica di Direttore Tecnico deve essere ricoperta da Tecnico abilitato che, nei limiti delle proprie competenze, assume le responsabilità dei controlli sui materiali.

I controlli nei Centri di Trasformazione eseguiti dai laboratori di cui all'art 59 del DPR n° 380/2001 **sono obbligatori** ed il Direttore Tecnico di stabilimento dovrà curare la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a chiunque ne abbia titolo.

I Centri di Trasformazione sono **tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività**, indicando l'organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati e fornire copia della Certificazione di Sistema di Gestione della Qualità che sovrintende al processo di trasformazione, oltre che a indicare un proprio logo o marchio identificativo e ad impegnarsi ad utilizzare esclusivamente elementi base qualificati all'origine.

L'avvenuta presentazione della dichiarazione di attività viene attestata dal Servizio Tecnico Centrale ed è **condizione essenziale** per l'attività del Centro di Trasformazione.

Ogni fornitura in Cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata da:

- **dichiarazione**, su documento di trasporto, **degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività**, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- **attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione**, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.

Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.

Il Direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del Centro di Trasformazione.

Della documentazione di cui sopra **dovrà prendere atto il Collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del Centro di Trasformazione** che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.

ATTIVITA' E CONTROLLI

a. Acciai per opere in cemento armato

Viene definito Centro di Trasformazione, nell'ambito degli acciai per cemento armato, un impianto esterno al Produttore e al Cantiere, che riceve dal Produttore di acciaio elementi base qualificati (barre, rotoli, reti ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in Cantiere (elementi saldati e presagomati - come staffe e ferri piegati ecc. - o preassemblati - come gabbie di armatura), pronti per la messa in opera.

Controlli obbligatori

- Barre: **1 controllo su ciascuna fornitura max di 90 t;**
- Rotoli: **1 controllo su di un rotolo, ogni dieci impiegati;**
- **Comunque un controllo per ogni giorno di lavorazione da eseguire su tre spezzoni** di un medesimo diametro se la fornitura proviene da un unico stabilimento, oppure un controllo su ogni fornitura proveniente da stabilimenti diversi, **con prove di trazione e piegamento successivi al raddrizzamento e comunque dopo le lavorazioni e le piegature.**
- Nel caso di risultati non conformi, occorre **estendere le prove su 10 campioni della stessa fornitura**, che deve essere non accettata se si verificano ulteriori risultati negativi.
- **Nel caso di rotoli**, con frequenza mensile, **vengono verificate l'area relativa di nervatura o di dentellatura**, secondo il metodo geometrico.
- **Reti elettrosaldate e tralicci:** per ogni fornitura max di 90 t **n° 3 saggi da tre pannelli diversi con prove di trazione sul filo e di resistenza al distacco dal nodo.**

b. Acciai per opere in cemento armato precompresso

Viene definito Centro di Trasformazione, nell'ambito degli acciai per cemento armato precompresso, un impianto esterno al Produttore e al Cantiere, che riceve dal Produttore elementi base qualificati (fili, trecce, trefoli, barre, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in Cantiere.

Controlli obbligatori

N° 3 saggi da una stessa fornitura (max di 90 t), appartenenti ad una medesima categoria;

- Trefoli e trecce: **Prove di trazione;**
- Fili e barre: **Prove di trazione e prove di piegamento e/o piegamento alterno;**
- Nel caso di risultati **non conformi** alle norme, estendere **le prove su ulteriori 10 saggi.**
- Se si verificano ulteriori **risultati negativi**, **la fornitura è da respingere.**

Le prove di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere eseguite dai Laboratori, di cui all'art. 59 del DPR n° 380/2001